



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° febbraio 2010
(OR. en)**

5309/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0191 (NLE)**

**JAI 38
ENFOPOL 12
RELEX 33**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea
e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni
della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento
della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera,
e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione
della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera,
soprattutto nella lotta al terrorismo
e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 ottobre 2008 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato ("l'accordo").
- (2) In conformità della decisione 2009/1023/GAI del Consiglio del 21 settembre 2009¹, l'accordo è stato firmato il 30 novembre 2009, con riserva della sua conclusione.
- (3) Conformemente all'articolo 8 dell'accordo, alcune sue disposizioni si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

¹ GU L 353 del 31.12.2009, pag. 1.

- (4) L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, le procedure che l'Unione deve seguire al fine di concludere l'accordo sono previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) È opportuno approvare l'accordo.
- (6) [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente decisione.]
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato¹ ("l'accordo").

¹ GU L 353 del 31.12.2009, pag. 3.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione¹.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.